



Mod POGEN 01/01/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 1 di 32

PRT – CER/SQNBA

PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

<i>REVISIONE</i>		
<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione della modifica</i>
00	30 Luglio 2025	Prima emissione
Redatto RQ: L. Licit		Approvato CDA: L. Picotti (amm. unico) 



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 2 di 32

Sommario

1. TERMINI E DEFINIZIONI	4
2. ACRONIMI	5
3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	6
4. REQUISITI GENERALI	6
4.1 Aspetti legali e contrattuali (§4.1.2.1, §4.1.2.2)	6
4.1.1 Utilizzo del certificato di conformità (§4.1.3)	7
4.2 Gestione dell'imparzialità (§4.2).....	8
4.3 Condizioni non discriminatorie (§4.4).....	9
4.4 riservatezza e informazioni disponibili al pubblico (§4.5, §4.6)	9
5. REQUISITI PER LE RISORSE (§6)	9
5.1 Personale dell'organismo di Certificazione (§6.1)	9
5.2 Risorse per la valutazione (§6.2).....	10
6. REQUISITI DI PROCESSO (§7).....	11
6.1 Domanda e riesame della domanda (§7.2, §7.3).....	11
6.2 Valutazione (§7.4).....	12
6.2.1 Valutazione iniziale di certificazione.....	13
6.2.2 Conduzione dell'Audit	14
6.3 Riesame (§7.5.1)	15
6.4 Decisione relativa alla certificazione (§7.6)	16
6.5 Documentazione riguardante la certificazione (§7.7)	17
6.6 Sorveglianza (§7.9).....	17
6.7 Modifiche che influenzano la certificazione (§7.10).....	18
6.8 Rinuncia, sospensione o revoca della certificazione (§7.11)	19
6.8.1 Prodotti e animali non conformi	20
6.8.2 Sospensione.....	20
6.8.3 Revoca	21
6.8.4 Rinuncia.....	21
6.9 Registrazione (§7.12)	22
6.10 Reclami e ricorsi (§7.13)	22
6.10.1 Reclami.....	22
6.10.2 Ricorsi (Appello)	23
7. PRINCIPI ED OBBLIGHI DA RISPETTARE DA PARTE DI IFCQ.....	25



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 3 di 32

8. CONDIZIONI ECONOMICHE.....	25
9. PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI RICHIEDENTI LA CERTIFICAZIONE	26
10. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27.4.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI.	28
11. ALLEGATI	30



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 4 di 32

1. TERMINI E DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni dei termini maggiormente rilevanti, così come espresse anche dal Decreto Interministeriale di riferimento per l'SQNBA.

Schema di certificazione: Sistema di certificazione relativo a prodotti specificati e/o a modalità di allevamento o di conduzione aziendale, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, specifiche regole e procedure, dettagliati in disciplinari appositi.

Disciplinare: documento predisposto dalle associazioni di produttori o trasformatori, o da altri Enti, controllato e approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nelle ipotesi relative ai regimi di qualità di prodotti e/o modalità di allevamento, dove sono specificate le prassi operative che gli operatori devono scrupolosamente seguire.

Sistema di controllo e di certificazione: ambito di procedure regolamentate previa approvazione della Autorità nazionale competente, che descrive gli adempimenti e gli obblighi che devono essere osservati dal produttore e dall'allevatore, il Piano di Controllo applicato dall'Organismo, le modalità di certificazione e quelle di trattamento delle eventuali non conformità (Schema dei Controlli).

ClassyFarm: sistema informatico del Ministero della Salute per il monitoraggio degli allevamenti e la loro caratterizzazione in base al rischio.

Le principali aree d'interesse sono benessere animale, biosicurezza dell'allevamento, macello e antimicrobici (consumo e suscettibilità).

Sistema di allevamento: insieme delle condizioni strutturali, compreso il controllo e la gestione delle emissioni nell'ambiente, di alimentazione, ambientali, tecnologiche, gestionali e sanitarie con cui è allevato l'animale o il gruppo di animali, per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro.

Metodo di allevamento: modalità con cui l'animale o il gruppo di animali vengono allevati (ad esempio alla posta, in box singoli o al pascolo etc) per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro. Può differenziarsi in allevamento al coperto (con o senza accesso all'aperto), all'aperto o altre modalità eventualmente previste ed indicate per specie, razza, orientamento produttivo.

Stabilimento: locali e strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo, in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, destinati alla produzione di alimenti per l'uso umano;

Numero unico di registrazione: è un codice alfanumerico generato dalla BDN riferito allo stabilimento in cui si svolge l'attività, all'identificativo fiscale dell'operatore e alla specie degli animali detenuti;

Produzione primaria: prodotti zootecnici derivanti da filiere finalizzate alla produzione di: carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola e cunicola, nonché quelli derivanti da latte, uova e dai prodotti dell'apicoltura, dell'acquacoltura e dell'elicoltura

Operatore della produzione primaria: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti primari di origine animale, anche per un periodo limitato, identificata mediante Codice Fiscale e intestataria del numero di registrazione unico dello stabilimento, come definito dal Regolamento (UE) 2035/2019, registrato nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN). È la figura titolare del



Mod POGEN 01/02/0

PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 5 di 32

certificato di conformità dello stabilimento, per la fase di produzione primaria. Sono equiparate agli operatori della produzione primaria le cooperative o altre forme associative riconosciute di operatori della produzione primaria, tutti aderenti al SQNBA per lo stesso metodo di allevamento. In tal caso la forma associativa è responsabile della conformità ai requisiti del SQNBA ed è titolare del certificato di conformità per tutti gli stabilimenti associati;

Operatore del settore alimentare: persona fisica o giuridica, titolare del certificato di conformità per la Catena di Custodia, responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, nonché la persona fisica o giuridica responsabile del trasporto degli animali vivi verso il macello;

Gruppo di Operatori del settore alimentare: insieme di operatori del settore alimentare coordinati da una persona fisica o giuridica che richiede la certificazione ed è la responsabile della conformità ai requisiti del SQNBA nonché intestataria del certificato di conformità per la Catena di Custodia;

Catena di Custodia (Chain of Custody - CoC): sistema atto a garantire l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti della produzione primaria lungo le varie fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, fino al consumatore finale;

Organismo di Certificazione: organismo che svolge servizi di valutazione della conformità accreditato dall'Organismo Nazionale di Accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008;

2. ACRONIMI

SQNBA: Sistema di qualità nazionale per il benessere animale

IFCQ: IFCQ Certificazioni S.r.l. a socio unico

RSCH: Responsabile di schema

Co.Ce.: Comitato di Certificazione

O.d.C.: Organismo di Certificazione, ovvero IFCQ.

COR IS: Coordinatore ispettori

BDN: Banca Dati Nazionale di cui al Regolamento (UE) 2035/2019

MCR: Misura di controllo rinforzata

VIS: Visita ispettiva supplementare

NC: Non conformità

RQ: Responsabile qualità

DG: Direttore generale

OP: Operatore e/o gruppo di operatori



Mod POGEN 01/02/0

PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 6 di 32

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo illustra le procedure seguite da IFCQ Certificazioni S.r.l. (di seguito solo IFCQ) per la certificazione a fronte del Decreto interministeriale recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del 2 agosto 2022 (Prot. Interno M.I.P.A.A.F. n. 0341750).

Nella stesura del presente regolamento si è altresì tenuto conto di:

- Decreto del M.A.S.A.F. del 23 ottobre 2024: **Modifica degli allegati 1 e 2 del decreto del 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all’aperto, nell’ambito del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”.**
- Circolare M.A.S.A.F. – D.G.S.A. del 29 ottobre 2024: **Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) Formazione Valutatori.**
- Piano di Controllo del “Disciplinare requisiti di certificazione dei suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevamento all’aperto”.
- Piano di Controllo del “Disciplinare requisiti di certificazione dei bovini da latte in stalla”.
- Piano di Controllo del “Disciplinare requisiti di certificazione dei bovini in allevamento familiare”.
- Piano di Controllo del “Disciplinare requisiti di certificazione dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo”

Il Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale, d’ora in avanti SQNBA, come riportato nel relativo decreto, “stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali”. L’adesione è su base volontaria ed è possibile per tutti gli operatori degli Stati Membri dell’unione Europea.

È espressamente esclusa, dall’oggetto del contratto qualunque forma di consulenza al Cliente, che farebbe venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

IFCQ opera secondo procedure conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 ed alle prescrizioni dell’accreditamento ACCREDIA e dei Ministeri competenti.

Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si applica quanto previsto da normativa nazionale sopra citata e dal PRT-CER “Protocollo per il rilascio della certificazione di prodotto” nella corrente revisione.

4. REQUISITI GENERALI

4.1 Aspetti legali e contrattuali (§4.1.2.1, §4.1.2.2)

Il perfezionamento del contratto tra IFCQ e l’Operatore o il Gruppo di Operatori che volessero certificarsi secondo lo schema SQNBA prescinde dal rispetto dei prerequisiti riportati al comma 5 dell’Art. 4 del decreto del 02/08/2022. Si rimanda al successivo §6.1 del presente documento per ulteriori dettagli.

Il contratto è redatto sulla base del Sistema Tariffario in vigore così come pubblicato aggiornato sul sito web di IFCQ (www.ifcq.it).



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 7 di 32

I requisiti espressi nel presente documento, fanno parte integrante del contratto stipulato con IFCQ e sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta (§4.1.2.2)

4.1.1 Utilizzo del certificato di conformità (§4.1.3)

Le prescrizioni in merito alla comunicazione della certificazione ("Commercializzazione ed etichettatura") di animali o prodotti certificati SQNBA, sono elencate all'Art. 8 del Decreto Interministeriale del 2 agosto 2022. Il presente O.d.C. applica quanto previsto da tale articolo e quanto disciplinato in merito dal relativo schema dei controlli, sia relativamente alle modalità di verifica, sia alle azioni da intraprendere in caso di uso scorretto.

In particolare, per lo schema SQNBA, nel decreto di cui sopra, non è previsto l'uso di marchi o loghi, ma esclusivamente di diciture attestanti la certificazione e il metodo di allevamento da riportare in etichetta, nel caso del prodotto, o sui documenti di vendita di accompagnamento durante le varie fasi di produzione primaria e di filiera.

Le informazioni obbligatorie sono:

- "Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale" oppure "SQN Benessere animale"
- Indicazione esplicita del metodo di allevamento
- L'indicazione "Allevato in [stabilimento]" o analogo dicitura
- Eventuali altre informazioni previste dai singoli schemi di controllo

L'Operatore, o il gruppo di Operatori, non deve utilizzare il Certificato di Conformità o qualsiasi riferimento alla certificazione rilasciata da IFCQ, in modo scorretto e/o ingannevole, tale cioè da trarre in inganno i destinatari e i consumatori o da arrecare discredito ad IFCQ.

In particolare:

- a) non devono essere fornite informazioni scorrette circa il campo di applicazione della certificazione (norma/documento normativo di riferimento, prodotto/i certificato/i, caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione, unità produttive aderenti alla certificazione, data del rilascio e di scadenza della certificazione, ecc.);
- b) non può essere menzionato il Certificato di Conformità, né qualsiasi altra comunicazione che possa riferirsi alla certificazione, quando la certificazione non è stata rilasciata, è stata sospesa, revocata, o subordinata a condizioni limitative o inibenti, ovvero l'Operatore o gruppo di Operatori vi ha rinunciato.

La verifica della correttezza dell'uso delle diciture SQNBA viene fatta in fase di audit presso gli Operatori e documentata con apposita raccolta di evidenze fotografiche, fatte salve evidenze di uso scorretto pervenute per via documentale a IFCQ, sia durante l'attività di sorveglianza sia nel periodo intercorrente tra due sorveglianze successive.

L'uso non conforme delle diciture SQNBA verrà gestito secondo quanto previsto dai relativi Piani di Controllo.

L'utilizzo del logo IFCQ sul prodotto certificato o su qualunque altro documento NON è consentito. L'uso del logo IFCQ o l'uso non autorizzato del codice di iscrizione IFCQ all'elenco MASAF, come l'utilizzo fraudolento dei Certificati di conformità rilasciati da IFCQ, verrà perseguito per vie legali e segnalato alla competente Autorità.



Mod POGEN 01/02/0

PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 8 di 32

4.2 Gestione dell'imparzialità (§4.2)

IFCQ salvaguarda le prerogative di imparzialità, riservatezza ed obiettività, applicando una apposita istruzione operativa IO GEN 01 "Criteri per la gestione dell'imparzialità", disponibile sul sito web aziendale.

Ogni suo dipendente e collaboratore, sia interno che esterno, dipendente o meno, si impegna al rispetto dei principi contenuti nel "Codice Deontologico" (§4.2.6) (§4.2.12) e osserva le misure adottate per la gestione dei rischi corrispondenti e si sottopone alle verifiche di appositi organi di vigilanza (es. Comitato della Salvaguardia dell'Imparzialità).

I soggetti coinvolti non sono sottoposti a pressioni commerciali ed economico-finanziarie in quanto autonomi a livello valutativo e decisionale rispetto alla Direzione, a sua volta autonoma dalla proprietà di IFCQ Certificazioni s.r.l. (soggetta a controllo di un Trust). (§4.2.2) (§4.2.7)

Ai fini dell'imparzialità il personale che si occupa di audit, riesame e decisione non può essere il medesimo. (§4.2.10, §7.5.1) Qualora un soggetto sia Veterinario Aziendale o consulente di un Operatore, o di un Gruppo di Operatori, oggetto di audit, riesame o decisione, deve segnalarlo alla Direzione ed astenersi da qualunque fase valutativa e decisionale relativa a quell'Operatore, anche qualora faccia parte di un gruppo di Operatori. Si rimanda ai "Codici Deontologici" per ulteriori dettagli in merito alla gestione dell'imparzialità. Gli Auditor sottoscrivono inoltre una "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dello stato giuridico professionale" (art.47 DPR 28 Dicembre 2000 n.445) in cui dichiarano di non svolgere attività di consulenza nei confronti delle aziende sottoposte al controllo di IFCQ.

La verifica delle dichiarazioni degli Auditor in merito all'assenza di conflitti di interessi, nei confronti delle aziende sottoposte a controllo, viene espletata anche durante le già previste attività di Verifiche Ispettive Interne in cui, oltre alla valutazione delle modalità e procedure di controllo, secondariamente, viene valutato, a campione ma cercando di variare il personale campionato, anche il comportamento del personale addetto agli audit (monitoraggio delle competenze).

Tali informazioni sono prese in considerazione in fase di aggiornamento dello Schema Analisi dei Rischi (Mod IO GEN 01/01/3). (§4.2.3)

A seguito di quanto sopra la Direzione IFCQ, in collaborazione con il RSCH: (§4.2.5)

- Valuta i casi di conflitto di interesse, conclamati o presunti, comunicati dal personale, impedendo al personale coinvolto di partecipare alle specifiche attività;
- Qualora venga a conoscenza di conflitti di interesse omessi e/o non comunicati, esclude in maniera definitiva il personale, interno o esterno, da qualunque altra attività relativa allo schema in oggetto. In tal caso la Direzione informa il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità dell'esclusione. (§4.2.4) (§4.2.11)

Le registrazioni del personale coinvolto nel processo di certificazione e le relative competenze, vengono costantemente aggiornate compilando i seguenti documenti: Mod Reg. Coce/01 "Competenze tecniche componenti Coce" e Mod POGEN 03/01 "Registro degli Addetti al controllo e degli Auditor".

Per garantire maggiore imparzialità IFCQ si è inoltre dotato di un sistema di rotazione del personale addetto alle attività ispettive che viene applicato per tutti gli schemi (IO GEN 03 "Rotazione del personale addetto ad attività ispettive e di controllo")



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 9 di 32

4.3 Condizioni non discriminatorie (§4.4)

La composizione e la struttura societaria di IFCQ, sottoposta al controllo di un Trust, favorisce significativamente l'assenza di condizioni discriminatorie rispetto a clienti o potenziali clienti. Inoltre, la separazione e autonomia dei poteri decisionali nella struttura relativa alle certificazioni concorre al mantenimento di una impalcatura aziendale non discriminatoria in tutte le sue parti.

I servizi di certificazione forniti da IFCQ sono accessibili a chiunque rispetti i prerequisiti previsti dai vari schemi, siano essi regolamentati o meno, e sottoscrivano la documentazione contrattuale prevista.

4.4 riservatezza e informazioni disponibili al pubblico (§4.5, §4.6)

IFCQ garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il suo personale, sia permanente che esterno, venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

Tali atti sono considerati riservati e tutte le persone che espletano funzioni per conto di IFCQ sono tenute al segreto professionale e sottoscrivono un apposito "Codice Deontologico" contenente l'impegno relativo a riservatezza e segretezza. (§4.5.1)

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni di IFCQ coinvolte nell'iter di certificazione, al Soggetto interessato, all'Ente Nazionale di Accreditamento (Accredia) e alla pubblica Autorità. In particolare, lo schema SQNBA prevede che gli esiti delle valutazioni svolte su Operatori primari vengano caricati sul database ClassyFarm al fine di renderli disponibili alle Autorità.

Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (reclamante o da Autorità di vigilanza) sono trattate come informazioni riservate. (§4.5.3)

L'adesione dell'Operatore, o del gruppo di Operatori, all'SQNBA implica automaticamente che, in caso di esito positivo dell'iter di certificazione, IFCQ pubblichi sul proprio sito l'elenco dei soggetti certificati. Le informazioni e le modalità di pubblicazione sono quelle previste al punto 8 dell'Art.6 del Decreto Interministeriale del 2 agosto 2022, si rimanda al §6.4 del presente documento per ulteriori dettagli. (§4.5.2, §4.6)

Oltre a quanto sopra, IFCQ assicura la conoscenza del presente schema di certificazione e rende disponibile le informazioni che descrivono i propri processi di Audit attraverso la messa a disposizione delle procedure per il rilascio della certificazione applicabili in esecuzione al presente schema, attraverso la loro pubblicazione sul sito internet (www.ifcq.it). (§4.6)

5. REQUISITI PER LE RISORSE (§6)

5.1 Personale dell'organismo di Certificazione (§6.1)

IFCQ, per lo schema in oggetto, dispone di risorse adeguate all'espletamento delle attività. Qualora non sia disponibile, sufficiente e/o idoneo il personale interno, l'azienda provvede al reperimento di idonee figure sul mercato, rispettando i criteri di competenza richiesti dal ruolo previsto. Tutto il personale sotto il diretto controllo di IFCQ deve sottoscrivere il "Codice Deontologico" che include gli aspetti da rispettare relativi a: riservatezza, indipendenza ed eventuali conflitti di interesse. (§6.1.1.1 - §6.1.1.3, §6.1.3)



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 10 di 32

La Direzione definisce ed autorizza il personale coinvolto nel presente schema ai vari livelli e definisce il personale autorizzato ad accedere al portale ClassyFarm. In particolare, l'RSCH, o suo delegato, ha accesso per la valutazione iniziale del c.d. "Semaforo", per il caricamento delle risultanze della verifica dei prerequisiti per ciascun Operatore e per il caricamento delle decisioni del Comitato di Certificazione (rif. § Art.5, c. 4 - § Art.9, c. 2.a e 2.c Decreto Interministeriale del 2 agosto 2022).

IFCQ rispetta le indicazioni in merito a competenza e formazione richieste dalla Parte B dell'Allegato 1 del Decreto M.A.S.A.F. del 23 ottobre 2024, sia per le funzioni di valutazione (Auditor), sia per quelle di riesame e decisione. A tal proposito, per quanto concerne la qualifica degli Auditor, si rimanda alla PO GEN 03 "Qualifica Auditor e addetti al Controllo" in revisione corrente indicante i criteri di competenza minimi richiesti dal ruolo previsto. (§6.1.2.1, §6.1.2.2)

Il team ispettivo è composto da:

- In caso di certificazione di Operatori della Produzione primaria: un'auditor responsabile (RGVI), che è sempre un veterinario iscritto all'albo, al quale può essere associato uno o più auditor (AVI) limitatamente per la verifica della macroarea "tutela ambientale";
- In caso di certificazione di Operatori di filiera: un'auditor responsabile competente (RGVI), al quale può essere associato uno o più auditor (AVI).

L'RGVI detiene il ruolo di principale referente con i soggetti sottoposti ad audit durante la visita.

La numerosità del team ispettivo è definita da RSCH o suo delegato in fase di organizzazione delle attività in campo.

Relativamente alla qualifica delle funzioni di decisione si rimanda al REG-COCE "Regolamento Comitato di Certificazione" in revisione corrente. Per quanto concerne invece le figure di riesame, lo schema SQNBA prevede che le competenze siano le medesime delle figure di decisione; si rimanda pertanto al citato REG-COCE e alla normativa vigente per i dettagli. (§6.1.2.1) (§6.1.2.2)

Almeno uno dei componenti del Comitato di Certificazione deve essere un veterinario avente tutti i requisiti dei valutatori.

IFCQ mantiene le registrazioni del personale coinvolto nel processo di certificazione, l'autorizzazione formale alle funzioni previste e le risultanze del monitoraggio delle prestazioni del personale (Mod Reg. Coce/01 "Competenze tecniche componenti CoCe", Mod POGEN 03/01 "Registro degli Addetti al controllo e degli Auditor"). (§6.1.2.1)

5.2 Risorse per la valutazione (§6.2)

Per i disciplinari che richiedono l'esecuzione di prove presso l'Operatore soggetto a valutazione, IFCQ fornisce ai propri Auditor la strumentazione necessaria alle misurazioni. Tale strumentazione è tenuta sotto controllo e gestita secondo quanto riportato sulla PO GEN 09 "Verifica e taratura della strumentazione di misura utilizzata per i controlli in campo".

Nell'ipotesi in cui siano utilizzate le strumentazioni reperite presso il soggetto controllato e messe a disposizione dallo stesso, l'ispettore acquisisce evidenza della relativa taratura o recente verifica, verificando la compatibilità della tolleranza dello strumento con la misura rilevata.

Qualora i Piani dei Controlli prevedano che l'O.d.C., in fase di valutazione, debba sottoporre campioni di qualunque natura a prove di laboratorio, verranno scelti soggetti accreditati secondo ISO/IEC 17025 per le prove richieste. Qualora non siano disponibili soggetti accreditati per le prove previste, IFCQ effettua verifiche di parte seconda al fine di qualificare il fornitore e garantire la qualità del servizio. Per la qualificazione dei laboratori di prova si applica la PO GEN 07 "Criteri per la qualificazione dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione", le registrazioni dei soggetti qualificati sono



Mod POGEN 01/02/0

PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 11 di 32

mantenute in Mod POGEN 07/04 "Elenco di fornitori di subappalto qualificati e altri servizi" e pubblicate sul sito web di IFCQ.

IFCQ sviluppa la propria attività di certificazione anche attraverso l'implementazione di specifici database gestiti su supporto informatico dove vengono registrati:

- tutte le attività svolte dai singoli interessati nell'ambito del sistema di controllo ed ai sensi di un determinato Disciplinare;
- le produzioni immesse nel sistema in condizioni di conformità autocertificata;
- gli esiti degli Audit e delle relative prove;
- l'accertamento e l'eventuale trattamento delle singole Non Conformità.

L'elenco non è necessariamente esaustivo delle informazioni implementate secondo le modalità previste da ogni singolo Piano di Controllo o schema.

6. REQUISITI DI PROCESSO (§7)

6.1 Domanda e riesame della domanda (§7.2, §7.3)

La domanda di adesione allo schema SQNBA deve rispettare i criteri previsti nell'Art.4 del decreto del 02/08/2022. In particolare, la domanda di certificazione può pervenire solo da: (§7.2)

- a) Operatori della produzione primaria;
- b) Operatori del settore alimentare;
- c) Gruppo di operatori del settore alimentare.

Cooperative o altre forme associative della produzione primaria sono assimilate a *Operatori della produzione primaria*. Nel caso di *Gruppo di operatori del settore alimentare* nella domanda deve essere indicato ogni operatore alimentare coinvolto nel gruppo. In tutti i casi è ammessa la domanda esclusivamente da parte di persone fisiche munite di partita IVA o giuridiche.

La domanda, redatta tramite apposito modulo (§7.3.1, §7.3.2), contiene almeno:

1. Operatori produzione primaria:
 - Disciplinare per il quale è richiesta l'adesione allo schema, Numero unico registrazione (Regolamento (UE) n. 2035\2019 come da BDN) e codice fiscale dell'Operatore. In caso di cooperative o forme associative le stesse informazioni devono essere disponibili per ciascun Operatore aderente;
 - Eventuale vendita diretta in azienda dei prodotti SQNBA;
 - Il nominativo del veterinario incaricato dall'Operatore ad aggiornare il portale ClassyFarm;
 - L'impegno a rispettare i requisiti previsti dai singoli disciplinari SQNBA;
2. Operatori del settore alimentare di filiera:
 - Estremi legali dell'Operatore, incluso *approval number* (Regolamento (CE) n. 853\2004) o il numero di registrazione dell'attività (protocollo e data della notifica di attività, rif. Regolamento (CE) n. 852\2004);
 - Fasi della filiera coinvolta;
 - Descrizione dell'Operatore, della sua organizzazione, delle attività svolte e dei volumi trattati;
 - L'impegno a rispettare i requisiti previsti dai singoli disciplinari SQNBA a cui l'Operatore intende aderire;



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 12 di 32

- Una dichiarazione di conformità ai requisiti della normativa vigente per la rintracciabilità (Regolamento (CE) n. 178\2002) e una dichiarazione di assenza di prescrizioni non chiuse da parte delle autorità competenti.

Sul sito web di IFCQ viene reso disponibile il Piano di Controllo relativo a ciascun disciplinare e l'elenco delle informazioni e dei documenti necessari per l'avvio dell'iter di certificazione. Anche il sistema tariffario è disponibile sul sito web di IFCQ.

L'ufficio di segreteria riceve la domanda di certificazione dagli Operatori interessati, con i relativi eventuali allegati e la trasmette al RSCH, o a un suo delegato, che esplica le seguenti attività: (§7.3.1)

- a) Verifica l'adesione del richiedente al sistema ClassyFarm (se pertinente);
- b) Verifica la completezza e l'attendibilità di tutte le informazioni ricevute;
- c) Richiede eventuali informazioni aggiuntive qualora quelle inviate siano carenti;

In tale frangente IFCQ si riserva il diritto di valutare la fattibilità delle richieste di certificazione pervenute, sotto qualunque punto di vista, inclusi gli aspetti logistici degli audit e aspetti tecnici di qualunque natura e di decidere unilateralmente se procedere o meno con l'accoglimento della stessa.

Qualora l'esito delle verifiche preliminari sia positivo, la Direzione di IFCQ, sulla base del sistema tariffario in vigore e dopo aver svolto un riesame della richiesta, può elaborare apposita offerta economica (§7.3.3), successivamente approvata dall'Organo Amministrativo, che definisce il compenso previsto per le attività. Qualora, anche dopo ripetute richieste di informazioni aggiuntive, l'esito delle verifiche sia negativo, RSCH o suo delegato, provvede ad informare l'Operatore per iscritto che non è possibile procedere con l'iter di certificazione.

Affinché vi sia il perfezionamento del contratto, ai richiedenti è richiesto di sottoscrivere: (§4.1.2)

- a) l'eventuale offerta
- b) il presente Protocollo
- c) la documentazione tecnica di riferimento per lo schema di certificazione (solitamente costituita da: "Piano di Controllo", "Sistema Tariffario" e lo "Schema dei Controlli"), fra cui le modalità di gestione di eventuali reclami, appelli (ricorsi) e contenziosi.
- d) a richiesta è trasmesso lo specifico Regolamento per il funzionamento della Giunta di Appello (comunque disponibile sul sito istituzionale di IFCQ).

Contestualmente IFCQ procede ad assegnare a ciascun Operatore, sia esso produttore primario o facente parte di una filiera, una univoca codifica anagrafica, iscrivendolo provvisoriamente nell'apposito registro interno in uso.

6.2 Valutazione (§7.4)

L'SQNBA prevede una valutazione iniziale di certificazione e una visita di mantenimento annuale, al netto di nuove richieste di estensione, a eventuali revoche o di verifiche supplementari in caso di NC gravi.

IFCQ, nella propria attività di valutazione finalizzata al rilascio della certificazione di conformità, classifica i rilievi pervenuti in seguito ad analisi documentali e durante qualsiasi Audit in base:

- alla rilevanza del pregiudizio di conformità introdotto dai fattori di inidoneità accertati
- al profilo di iterazione della medesima non conformità



Mod POGEN 01/02/0

PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 13 di 32

- ad una non applicazione del Disciplinare non casuale od ai rischi per la sua disapplicazione o di attentato alla pubblica fede.

Come previsto dall'Art. 4 della Parte C dell'All.1 del D.M. del 23 ottobre 2024, i rilievi sono classificati in lievi e gravi:

- *Lieve*: parziale soddisfacimento del requisito SQNBA che non implica il venir meno della completa conformità ed affidabilità dei soggetti certificati alle prescrizioni dei vari disciplinari;
- *Grave*: mancato soddisfacimento del requisito SQNBA, tale da compromettere l'affidabilità dei soggetti certificati rispetto alle prescrizioni dei vari disciplinari.

In generale un rilievo grave implica un mancato soddisfacimento di uno o più requisiti SQNBA che implica la conformità del processo di allevamento e produzione con effetti prolungati nel tempo.

I rilievi documentali non necessitano di conferme da parte di IFCQ – salvi i casi trattati con l'esecuzione di MCR - e devono essere risolti dal soggetto interessato disgiuntamente dall'Audit.

Nel caso in cui il soggetto interessato, rilevi e documenti in autocontrollo, una inadempienza rispetto alle prescrizioni del Piano di Controllo, questa non sarà oggetto di un provvedimento per il suo trattamento e non gli sarà attribuita alcuna NC. Sarà tuttavia oggetto di una comunicazione scritta nel caso in cui si dispongono delle misure correttive da applicare in autocontrollo; in tal caso IFCQ può effettuare un audit di verifica senza l'attribuzione di oneri specifici.

6.2.1 Valutazione iniziale di certificazione

La valutazione iniziale, svolta in ottemperanza al Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2024, si svolge sia documentalmente che in situ e ha lo scopo di verificare la conformità iniziale allo schema SQNBA.

A seguito di perfezionamento del contratto, RSCH, o un suo delegato, carica le risultanze della verifica dei prerequisiti per ciascun Operatore sul portale ClassyFarm (se pertinente) (rif. Art.9 comma 2 punto c, Decreto Interministeriale del 02/08/2022) e organizza la programmazione dell'audit di Valutazione iniziale di certificazione, compila il calendario di massima per gli audit (§7.4.1), le risorse da dedicare e la tempistica prevista (§7.4.2). Predispone inoltre tutti i documenti di lavoro necessari per l'efficace svolgimento dell'Audit, a completamento della modulistica redatta dall'Organo Amministrativo, incluse le check-list e/o moduli digitali o cartacei necessari.

La designazione degli ispettori è approvata dalla Direzione in rispetto del Mod POGEN 03/01 "Registro degli Addetti al controllo e degli Auditor" (§7.4.4). In questa fase vi è anche la verifica della assenza di conflitti di interesse tra Auditor e Operatore. Su eventuali conflitti di interesse dichiarati da Auditor ovvero nei casi di ricasazione a qualsiasi titolo decide la Direzione Generale (per dettagli si veda il precedente capitolo 4).

Il RSCH o suo delegato (COR IS competente), successivamente, definisce la programmazione specifica coordinando operativamente gli ispettori.

In seguito, il RSCH o suo delegato, provvede ad informare gli Operatori dell'avvenuta attivazione dell'iter di certificazione, nonché dei nominativi degli Auditor incaricati, del nome del Laboratorio incaricato, se pertinente per lo schema/disciplinare, e della data definita per valutazione iniziale di certificazione che è preventivamente concordata con l'Operatore. Se pertinente, viene altresì definita la data di verifica del pascolamento, che può non corrispondere con la data di verifica in azienda.

I nominativi comunicati si intendono accettati qualora non pervenga per iscritto da parte dell'Operatore specifico e motivato diniego entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione. L'operatore può ricasare gli Auditor per i seguenti motivi:



Mod POGEN 01/02/0

PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 14 di 32

- Comportamento deontologicamente scorretto, da dimostrare solo a seguito di formale reclamo a IFCQ da parte dell'Operatore;
- Conflitto di interessi;

I casi di cui sopra devono essere motivati con prove oggettive.

In questa fase, in caso di Gruppo di Operatori, viene comunicato al coordinatore responsabile del gruppo l'elenco dei soggetti afferenti che saranno sottoposti a verifica sulla base del sottostante punto c). Tale elenco, ove necessario, dovrà essere mantenuto aggiornato e rendicontato in occasione delle successive attività di auditing. Vengono inoltre registrate le modalità di calcolo/estrazione dei soggetti per ogni Gruppo di Operatori.

Ciascun Operatore deve garantire l'accesso ai valutatori IFCQ, sia nella propria sede, sia nelle sedi degli Operatori eventualmente consociati. Si intendono anche eventuali sedi secondarie rispetto alla principale, qualora la stessa azienda ne abbia più di una.

Per ottemperare allo schema è necessario:

- Operatori della produzione primaria:*
 - verificare il soddisfacimento dei requisiti delle disposizioni previste da SQNBA presso tutte le aree di ciascun stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione;
 - verificare la capacità di poter rispettare quanto previsto dal Disciplinare e relativo Piano di Controllo SQNBA;
 - accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato dall'Operatore.
- Operatori del settore alimentare:*
 - verificare il soddisfacimento dei requisiti delle disposizioni previste da SQNBA di tutti i prodotti, i processi e i siti produttivi, inclusi i subappaltatori, coinvolti nel campo di applicazione richiesto in fase di domanda;
 - svolgere e documentare almeno una prova di tracciabilità ed almeno un bilancio di massa;
 - accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato dall'Operatore.
- Gruppo di Operatori:* effettuare almeno 1 audit annuale interno presso il coordinatore/responsabile del gruppo, più almeno un audit annuale presso ciascun Operatore aderente al gruppo pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$ (N_i = numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto). L'obiettivo degli audit rimane il medesimo di cui ai precedenti punti a) o b), a seconda si tratti di *produzione primaria* o *settore alimentare*.

6.2.2 Conduzione dell'Audit

Le modalità di conduzione degli Audit condotti da IFCQ rispecchia quanto previsto dalla UNI EN ISO 19011 in termini generali, e quanto previsto dagli schemi di controllo ed eventuali checklist nel particolare.

L'Azienda deve assicurare la disponibilità de:

- a) i documenti relativi al processo produttivo da verificare;
- b) le registrazioni che attengono all'applicazione del Disciplinare di Produzione da verificare;
- c) le registrazioni di tutta la strumentazione impiegata e le evidenze del loro stato di taratura;
- d) un'adeguata assistenza da parte del proprio personale;
- e) i dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari.



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 15 di 32

Sono accettate come evidenze dell'audit solo le informazioni che siano verificabili. Le evidenze dell'audit, che portano a risultanze dell'audit, devono essere tutte registrate.

Eventuali osservatori presenti per conto di IFCQ seguono le attività senza interferire direttamente o indirettamente nel lavoro.

Conclusa la fase di raccolta delle evidenze relativamente a quanto osservato direttamente nell'ambito dei siti del Soggetto richiedente, ciascun eventuale rilievo viene evidenziato su apposito Rapporto che viene controfirmato e lasciato in copia al Soggetto verificato. (§7.4.6)

In merito alle modalità di stima dei tempi di audit in azienda, essi sono variabili e dipendono da specie e numero di animali, come previsto dai piani di controllo in vigore, ai quali si rimanda per i dettagli. Sono esclusi i tempi di trasferta e le attività documentali non condotte in visita. È facoltà insindacabile degli ispettori IFCQ di aumentare la durata dell'audit, fino ad un massimo di 8 ore, al fine di non pregiudicare la completezza e l'imparzialità della valutazione.

I criteri che possono portare ad una estensione dei tempi di audit, oltre ai tempi minimi previsti dai rispettivi Piani dei Controlli, possono essere:

- complessità del sistema documentale e delle registrazioni;
- presenza di vendita diretta di prodotti SQNBA;
- dimensioni aziendali;
- presenza di NC pregresse.

I tempi di audit relativi al controllo del pascolamento, non sono inclusi nei tempi di audit in azienda. Non è previsto un tempo minimo, mentre il tempo massimo è di 4 ore, ad esclusione dei tempi di trasferta.

6.3 Riesame (§7.5.1)

Tutti i documenti previsti, unitamente agli atti acquisiti durante l'audit (documentazione preparata dai soggetti delegati per l'istruttoria terminale), vengono infine sottoposti al RSCH al fine del riesame, dandone evidenza (per es. timbro con data e firma oppure, check-list di riepilogo dei documenti richiesti, approvata e firmata). RSCH analizza tutta la documentazione e le evidenze prodotte nel corso dell'Audit per controllare che il processo di valutazione si sia svolto in modo controllato e conforme alle linee guida ISO 19011 ed alle procedure applicabili; eventuali chiarimenti sono richiesti direttamente all'Ispettore incaricato.

Nel caso il RSCH non abbia competenze tecniche idonee e in linea con quanto previsto dalla legislazione SQNBA per la verifica del soddisfacimento dei requisiti del Benessere Animale, dovrà essere affiancato, per questa specifica attività, da un Veterinario Ispettore (IS) qualificato, purché non coinvolto nella specifica attività di audit.

Nel caso RSCH ed IS, rilevassero una grave situazione riguardante l'attività dell'ispettore, tale da mettere in dubbio la certificabilità dell'Operatore e/o la correttezza del comportamento stesso dell'ispettore, ne danno subito comunicazione scritta al Comitato per la Certificazione ed al Direttore Generale, che agiranno ciascuno per le proprie funzioni e competenze.

RSCH ed IS controllano inoltre che siano confermate le informazioni fornite preliminarmente ad IFCQ dal Soggetto ed ogni altra informazione ritenuta pertinente (es.: informazioni di dominio pubblico, commenti sul rapporto di Audit da parte del cliente, ecc.).

I rilievi, salvo casi particolari che abbisognano di approfondimenti istruttori supplementari, sono riesaminati entro 15 gg dal RSCH e da IS da quando i Rapporti di Audit sono resi disponibili e, assieme



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 16 di 32

alla pratica istruttoria degli stessi, trasmessi al primo Comitato di Certificazione utile (riunioni convocate mediamente su base quindicinale), per la relativa decisione. (§7.4.9)

La gestione dell'imparzialità dei soggetti coinvolti nel riesame è descritta in §4 del presente documento.

La formalizzazione dei ruoli di riesame, oltre a quanto già esplicitato in §6 del presente documento, viene registrata in ORG-GEN "Organi e cariche sociali, organizzazione generale, organico del personale e dei servizi" in revisione corrente e pubblicato sul sito web di IFCQ.

6.4 Decisione relativa alla certificazione (§7.6)

A seguito del riesame, secondo quanto stabilito da specifico schema/disciplinare, la documentazione viene presentata al Comitato per la Certificazione per la decisione sul rilascio del Riconoscimento.

Le decisioni sono prese sulla base di:

- a) rapporti di Audit ed evidenze oggettive associate,
- b) Certificati di Analisi e Rapporti di Prova (qualora lo schema lo preveda),
- c) eventuali commenti relativi alle eventuali non conformità e ove applicabili, i trattamenti e le azioni correttive,
- d) ogni altra informazione ritenuta utile.

La decisione sull'emissione dei Certificati ovvero delle Attestazioni di conformità, una volta verificata la sussistenza o meno dei requisiti prescritti dai Disciplinari e dai Piani di controllo, spetta al "Comitato di Certificazione" che può:

- 1) concedere il rilascio della certificazione,
- 2) richiedere approfondimenti eventuali per poter esprimere un giudizio corretto,
- 3) non concedere la certificazione, precisando le ragioni di tale decisione e comunicando la decisione all'Operatore o al gruppo di Operatori coinvolti mediante comunicazione formale. (§7.6.6).

Il Co.Ce. opera secondo le competenze e le prerogative ad esso assegnate da apposito regolamento (REG-COCE, in revisione corrente, pubblicato sul sito web) nonché in osservanza alle previsioni dei singoli Piani di Controllo. (§7.6.2, §7.6.3)

La gestione dell'imparzialità dei soggetti coinvolti nella fase di decisione è descritta in §4 del presente documento.

La formalizzazione dei ruoli di decisione, oltre a quanto già esplicitato in §5 del presente documento, viene registrata in ORG-GEN "Organi e cariche sociali, organizzazione generale, organico del personale e dei servizi" in revisione corrente e pubblicato sul sito web di IFCQ.

RSCH dispone il caricamento delle decisioni del Comitato di Certificazione sul portale ClassyFarm (se pertinente) (rif. § Art.5, c. 4 - § Art.9, c. 2.a e 2.c Decreto Interministeriale del 2 agosto 2022) e, se la decisione del Co.Ce. è positiva, dispone l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti certificati aderenti a SQNBA pubblicato sul sito web di IFCQ. In tale elenco, per ciascun soggetto, devono essere presenti le seguenti informazioni: (rif. § Art.6 Decreto Interministeriale del 2 agosto 2022) (§7.8)

- Numero unico registrazione (Regolamento (UE) n. 2035\2019 come da BDN) o numero di registrazione dell'attività (protocollo e data della notifica di attività, rif. Regolamento (CE) n. 852/2004) o numero di autorizzazione sanitaria, a seconda del tipo di Operatore;
- Codice identificativo univoco attribuito da IFCQ;



Mod POGEN 01/02/0

PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 17 di 32

- Per gli Operatori di produzione primaria: specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento a cui la certificazione SQNBA si riferisce;
- Esplicito riferimento all'eventuale sospensione o revoca dei relativi certificati

Qualora il Co.Ce. ritenesse di non confermare uno o più dei rilievi evidenziati dai propri Auditor o RSCH, fornisce ai soggetti le necessarie informazioni e spiegazioni circa eventuali differenze esistenti fra le conclusioni formalizzate dall'Ispettore incaricato e quanto diversamente conforme o corretto.

6.5 Documentazione riguardante la certificazione (§7.7)

A seguito dell'avvenuta decisione sul rilascio del Riconoscimento (§7.7.3), il RSCH sottoscrive l'avvenuto Riconoscimento e ne dispone la comunicazione al Soggetto interessato tramite invio di apposito documento dotato di logo ACCREDIA in conformità al RG09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" in revisione corrente. (§7.7.2)

Il Certificato ovvero Attestazione di Conformità è redatto secondo le modalità previste da ogni singolo Piano di Controllo e riporta almeno: (§7.7.1)

- 1) Nome, indirizzo e logo di IFCQ;
- 2) Per l'Operatore di Produzione Primaria: indirizzo, codice anagrafico univoco assegnato da IFCQ, ragione sociale e numero unico di registrazione del singolo e di tutti gli eventuali Operatori aderenti a eventuali forme associative riconosciute o cooperative, vanno riportate anche l'eventuale vendita diretta in azienda dei prodotti di origine animale;
- 3) Per l'Operatore del settore alimentare: indirizzo, codice anagrafico univoco assegnato da IFCQ, P.IVA/codice fiscale, ragione sociale dell'Operatore coordinatore di gruppo, informazioni relative al processo di lavorazione, un elenco dei soggetti coinvolti in attività di subappalto e/o un elenco dei soggetti aderenti all'eventuale gruppo;
- 4) Data di decisione e data di emissione del certificato;
- 5) Campo di applicazione della certificazione indicando specificatamente il riferimento alla norma e i riferimenti al/i disciplinare/i applicato/i;
- 6) La firma del Responsabile per la Certificazione;
- 7) Qualsiasi altra informazione richiesta dallo schema (debitamente autorizzato) e altre informazioni accessorie.

In caso di variazione delle informazioni riportate nel certificato di conformità, IFCQ provvede a revisionare il suddetto certificato entro il termine di 30 giorni.

6.6 Sorveglianza (§7.9)

Lo schema SQNBA prevede il mantenimento annuale della certificazione mediante sorveglianza, anche in modalità non annunciata. Le modalità di valutazione, conduzione dell'audit, riesame e decisione, così come gli aspetti relativi al personale e alle risorse impiegate sono i medesimi di cui ai punti precedenti del presente documento. (§7.9.1, 7.9.2)

Ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di calcolo dei tempi di sorveglianza, comprese le definizioni riguardanti tempi e modalità per subappaltatori e altri soggetti del Gruppo di Operatori, sono riportate in ciascuno dei relativi Piani di Controllo.

Per ottemperare allo schema, qualora gli Operatori costituiscano un gruppo, è necessario rispettare le seguenti modalità di definizione dei soggetti da controllare:

- d) *Operatori della produzione primaria:*
 - Almeno una verifica annuale presso il responsabile del gruppo;



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 18 di 32

- Una verifica presso ciascun Operatore aderente al gruppo pari almeno alla somma delle \sqrt{N} (N = numero di soggetti determinato una volta l'anno in funzione dell'effettivo numero di aderenti)
- e) *Operatori del settore alimentare:*
- Almeno una verifica annuale presso il responsabile del gruppo;
 - Prima sorveglianza: una verifica presso un numero di soggetti pari al 60% dei soggetti determinati durante la valutazione iniziale e non valutati precedentemente;
 - Sorveglianze successive: un audit presso ciascun Operatore aderente al gruppo pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$ (N_i = numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto).

La sorveglianza relativa all'applicazione delle indicazioni di "commercializzazione ed etichettatura", relative all'SQNBA, è condotta in linea con quanto definito dai relativi schemi e piani dei controlli e in applicazione del §6.2.2 del presente documento. (§7.9.3, §7.9.4)

6.7 Modifiche che influenzano la certificazione (§7.10)

Ciascun Operatore deve impegnarsi a notificare ad IFCQ ogni modifica del proprio sistema di allevamento o, nel caso di filiera, di trattamento del prodotto, compreso il campo di applicazione della certificazione, inviando entro 30 giorni revisione aggiornata della documentazione che descrive il sistema adottato (modifica lay-out, utilizzo nuove tecnologie, ecc.), che verrà nuovamente sottoposto alla valutazione delle stesse funzioni di IFCQ che ne hanno esaminato l'originale conformità dei requisiti e al riesame.

A seguito di quanto sopra, può essere ridefinita la frequenza delle visite di sorveglianza o decisa una visita supplementare, qualora il Soggetto apporti importanti modifiche al sistema di allevamento, o di trattamento o di stoccaggio del prodotto certificato o qualora intervengano altre variazioni che possono incidere sulla conformità dell'allevamento o del prodotto alla norma/documento normativo di riferimento. (§7.10.2)

Modifiche alla programmazione generale degli Audit sono previste:

a) per decisione della Direzione, al fine di permettere la verifica di fasi diverse del processo produttivo, qualora si tratti di attività non continuative (stagionali) ovvero qualora sussistano esigenze particolari che in questo caso devono essere giustificate;

b) su richiesta dal Soggetto, motivata da cause di forza maggiore.

In questo caso la decisione di concessione di modifica della programmazione è assunta dal RSCH o suo delegato (COR IS competente).

Qualora vi sia una modifica della legislazione, dei piani dei controlli o degli schemi dei controlli relativi al SQNBA, IFCQ provvede alla notifica del Piano di Controllo approvato o dei suoi estratti presso tutti i soggetti interessati. Nell'occasione si richiederà anche il rinnovo della sottoscrizione del presente protocollo. La notifica con sottoscrizione di ricevuta equivale alla definitiva introduzione delle modifiche dello standard di certificazione a tutti i fini previsti dal presente Protocollo. Salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità competente, le verifiche relative all'applicazione corretta delle modifiche ai disciplinari e/o a Piani di Controllo, vengono svolte in occasione degli audit previsti in fase di sorveglianza o nuovo accreditamento senza alcuna modifica alla pianificazione esistente. (§7.10.1)

A seguito delle modifiche agli schemi SQNBA gli RSCH, o suoi delegati, forniranno evidenza della valutazione delle azioni necessarie per attuare le modifiche che potrebbero avere impatto sulla certificazione. In particolare, è necessario dare chiara evidenza anche della valutazione della



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 19 di 32

necessità di modificare la documentazione di certificazione/inserimento nel sistema di controllo (vedi quanto espressamente previsto da UNI CEI EN ISO IEC 17065 § 7.10.3) compilando l'apposito modulo Mod PRT-CER 04. (§7.10.3)

6.8 Rinuncia, sospensione o revoca della certificazione (§7.11)

Le non conformità decise dal Co.Ce. (§7.11.1) vengono notificate agli Operatori per iscritto entro 10 gg, nel caso delle gravi, ed entro 14 gg nel caso delle lievi, ovvero nei tempi definiti dai Piani di Controllo e/o dai relativi Schemi dei Controlli. (§7.4.6) Tutte le decisioni conseguenti (es. sospensione, revoca) sono deliberate dal Co.Ce.

Nei casi di recidiva si applicano Misure di Controllo Rinforzato (MCR). L'MCR è un'attività di controllo supplementare specifica su un determinato aspetto definito nel Disciplinare e/o nel PDC, costituita da almeno una Verifica Ispettiva Supplementare (VIS). Il trattamento è comunicato all'interessato con l'indicazione del numero dei controlli e dell'onere a carico dell'Operatore già previsto dal tariffario. Tale misura si applica, nei casi previsti dallo Schema dei controlli, anche in caso di ripetizione della medesima non conformità nell'arco di un anno.

Nel nostro caso, come previsto da SQNBA (Art.9 e 10, Parte C, All.1 Decreto M.A.S.A.F. del 23 ottobre 2024):

- Alla terza notifica di una NC lieve per il medesimo requisito (mancato adeguamento) nell'arco di 12 mesi, questa diventa grave;
- Alla terza notifica di una NC grave per il medesimo requisito nell'arco di 12 mesi, viene emesso un provvedimento di sospensione della certificazione;

Nel caso delle NC lievi la verifica dell'attuazione delle azioni correttive e/o delle recidive è demandata alla successiva visita di sorveglianza programmata. Le verifiche supplementari (VIS), ove previste dal relativo Schema dei Controlli in caso di NC gravi, sono condotte con procedure e modalità analoghe ad una sorveglianza di mantenimento annuale, al netto di ulteriori indicazioni definite da ciascun schema. Una verifica supplementare può essere documentale o anche in campo (VIS). I tempi di attuazione di una MCR, qualora non definiti dagli schemi di controllo, sono definiti da RSCH e proporzionali alla gravità della NC, ma comunque inferiori a 30 giorni solari, fatte salve differenti indicazioni degli organi competenti. (rif. Art.9.c, parte C, All.1 D.M. 23 ottobre 2024). (§7.11.2, 7.11.5)

La risoluzione delle non conformità è a carico degli Operatori ed è da svolgersi secondo i Piani di Controllo e/o i relativi Schemi dei Controlli e in accordo con IFCQ.

Il RSCH verifica le evidenze dei trattamenti delle non conformità e la pianificazione e/o chiusura di eventuali azioni correttive del Soggetto interessato.

Limitatamente alla valutazione iniziale, tutte le NC gravi devono essere risolte, con verifica dell'efficacia delle azioni proposte, prima del rilascio del certificato e conseguente inserimento della decisione nel portale ClassyFarm (se pertinente) (rif. § Art.4, Parte C, All.1 Decreto M.A.S.A.F. del 23 ottobre 2024)

Qualora l'Operatore non proceda a fornire le evidenze necessarie alla risoluzione delle NC nei tempi stabiliti, l'iter certificativo è annullato. IFCQ provvede ad informare l'Operatore, il quale potrà dare avvio ad un nuovo iter.

In caso di NC, l'Operatore non può cambiare Organismo di Controllo sino a risoluzione della NC.

I Soggetti, sottoscrivendo il presente Protocollo, autorizzano IFCQ a rendere pubblici nei limiti strettamente necessari al loro trattamento, eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca di



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 20 di 32

certificazione, assunti nei loro confronti, sempre salva la facoltà di appello (ricorso), secondo le modalità previste dal presente Protocollo e dal Piano di Controllo in vigore.

6.8.1 Prodotti e animali non conformi

Tutte le NC gravi implicano che l'animale e/o i prodotti relativi non possono riportare le diciture relative all'SQNBA nei documenti di vendita, in quelli pubblicitari/di marketing e nelle etichette. Tali limitazioni riguardano anche i prodotti immessi già in commercio. Qualora non sia possibile definire con certezza l'estensione della NC vanno evitati i riferimenti all'SQNBA per tutti i capi presenti in azienda o a tutti i prodotti. Analoga sorte spetta ai capi o prodotti a seguito di provvedimento di sospensione.

IFCQ provvede a:

- 1) Qualora si tratti di Operatore di produzione primaria, notificare l'obbligo di informare i clienti in merito ai capi non conformi ed assicurarsi che vengano distolti dallo schema SQNBA;
- 2) Qualora si tratti di Operatore del settore alimentare o di produzione primaria con vendita diretta di prodotto, informarlo dell'obbligo di procedere al ritiro e alla eliminazione dei riferimenti SQNBA da qualunque prodotto in commercio o pronto al commercio avvisando prontamente eventuali rivenditori e informarli della NC relativa.
- 3) Pubblicare sul sito IFCQ informazioni relative ai prodotti non conformi immessi eventualmente sul mercato.

Gli operatori si impegnano a fornire evidenze scritte e/o fotografiche di quanto sopra nei tempi definiti dai Piani e Schemi dei Controlli. Qualora IFCQ venga a conoscenza di uso difforme dei riferimenti della certificazione, su prodotti non conformi immessi sul mercato, provvede a segnalarlo all'autorità competente e a effettuare tutte le attività richieste dai Piani dei Controlli al fine di limitarne la diffusione.

6.8.2 Sospensione

Qualora a seguito di quanto definito dai piani di controllo e dai relativi schemi, il Co.Ce. decida per una sospensione della certificazione all'Operatore, IFCQ provvede a: (§7.11.3, 7.11.4)

- 1) Mediante provvedimento di sospensione IFCQ ne comunica, entro 14 giorni lavorativi dalla decisione, le conseguenze "contrattuali" alla parte interessata indicando il motivo, i tempi di sospensione (massimo 6 mesi) e le condizioni alle quali può essere ripristinata la validità dell'accordo di certificazione;
- 2) Indicare all'Operatore le modalità di ripristino della sospensione, conformemente ai relativi Piani e Schemi di Controllo;
- 3) Aggiornare ClassyFarm (se pertinente) e il registro degli Operatori certificati pubblicato sul sito IFCQ;
- 4) Se la sospensione riguarda un Operatore del settore alimentare o di produzione primaria con vendita diretta di prodotto, procedere come da precedente §6.8.1.

In particolare, riguardo al precedente punto 1), l'Operatore viene informato che:

- a) durante il periodo di sospensione, deve obbligatoriamente continuare a rispettare quanto previsto dai disciplinari SQNBA, pur non potendo fare alcun riferimento allo stesso in nessun documento o etichetta del prodotto;
- b) Deve obbligatoriamente informare i clienti della avvenuta sospensione, fornendone evidenza scritta a IFCQ nei tempi e nei modi definiti dai piani Piani e Schemi dei Controlli;

Per risolvere la sospensione l'iter decisionale è il medesimo descritto nei precedenti §6.2, 6.3 e 6.4 del presente documento. La relativa valutazione documentale viene svolta entro 10 giorni, l'eventuale



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 21 di 32

audit in situ entro 7 giorni, dalla comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore, salvo diverse indicazioni riportate nella tabella dei controlli. Qualora l'iter di ripristino sia favorevole IFCQ provvede all'emissione del documento di cui al precedente §6.5 e all'aggiornamento di ClassyFarm (se pertinente) e del registro degli Operatori certificati pubblicato sul sito. (§7.11.5, 7.11.6)

Motivi di sospensione possono, in maniera non esclusiva, essere:

- Carenze generalizzate e ripetute nel sistema di autocontrollo che possano compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema;
- Le NC gravi non siano risolte nei tempi previsti;
- Il semaforo ClassyFarm diventa rosso;
- Venga impedito l'accesso ai valutatori.

La decisione in merito alla revoca della sospensione spetta al Co.Ce.

6.8.3 Revoca

Qualora sia opportuno e anche sulla base di quanto definito di relativi Piani e Schemi dei Controlli, IFCQ procede, tramite decisione del Co.Ce., alla revoca della certificazione SQNBA all'Operatore o al gruppo di Operatori.

Motivi di revoca possono, in maniera non esclusiva, essere:

- Le NC non siano ripristinate entro i termini definiti;
- Risoluzione insoddisfacente delle NC;
- Mancato versamento delle somme dovute secondo quanto definito dal sistema tariffario in vigore;

La revoca può avvenire anche a seguito di esplicita direttiva impartita dalla Autorità di Controllo facente capo ai Ministeri Competenti.

In particolare, IFCQ:

- 1) Mediante provvedimento di revoca IFCQ ne comunica, entro 14 giorni lavorativi dalla decisione, le conseguenze "contrattuali" alla parte interessata indicante il motivo di revoca;
- 2) Aggiorna ClassyFarm e il registro degli Operatori certificati pubblicato sul sito IFCQ.

L'Operatore viene informato inoltre che:

- a) È vietato l'utilizzo delle eventuali copie e/o riproduzioni del certificato;
- b) È tenuto all'eliminazione della carta intestata e della documentazione tecnica, commerciale, pubblicitaria e tutto il materiale con riferimenti o simboli relativi alla certificazione;
- c) È obbligato a cessare qualsiasi riferimento ad IFCQ Certificazioni Srl.
- d) Deve obbligatoriamente informare i clienti della avvenuta revoca, fornendone evidenza scritta a IFCQ nei tempi e nei modi definiti dai piani dei controlli;
- e) l'Operatore ha la possibilità di ricominciare l'iter certificativo da capo, dopo sei mesi dalla revoca, a condizione di aver risolto le cause che hanno portato alla revoca stessa;

6.8.4 Rinuncia

Il Soggetto può rinunciare alla appartenenza al sistema di certificazione e in tal caso, previa decisione del Co.Ce., il RSCH o suo delegato provvede a far cancellare il Soggetto dal Registro dei Soggetti riconosciuti e svolge le azioni conseguenti presso gli istituti od enti cui era stata notificata la certificazione, compresa la competente Autorità di controllo e incluso l'aggiornamento di ClassyFarm (ove pertinente) e del registro degli Operatori certificati pubblicato sul sito IFCQ.



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 22 di 32

L'Operatore viene informato inoltre che:

- a) È vietato l'utilizzo delle eventuali copie e/o riproduzioni del certificato;
- b) È tenuto all'eliminazione della carta intestata e della documentazione tecnica, commerciale, pubblicitaria e tutto il materiale con riferimenti o simboli relativi alla certificazione;
- c) È obbligato a cessare qualsiasi riferimento ad IFCQ Certificazioni Srl.
- d) Deve obbligatoriamente informare i clienti della avvenuta rinuncia, fornendone evidenza scritta a IFCQ nei tempi e nei modi definiti dai piani dei controlli;
- f) L'Operatore ha la possibilità di ricominciare l'iter certificativo da capo;

6.9 Registrazione (§7.12)

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni di IFCQ coinvolte nell'iter di certificazione, al Soggetto interessato, all'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA) e alla pubblica Autorità.

Nel caso in cui informazioni relative al Soggetto debbono essere divulgate per obblighi di legge, IFCQ ne darà preventivo avviso allo stesso.

IFCQ, relativamente alle proprie attività di certificazione, opera a fronte di procedure ed altra documentazione cartacea ed elettronica che viene gestita nel rispetto della procedura PO GEN 01 "Controllo dei documenti e delle registrazioni" in revisione corrente, alla quale si rimanda per dettagli. (§7.12.1, 7.12.2)

In tale procedura sono definiti i controlli necessari per l'identificazione, la conservazione, la protezione, l'accessibilità, il tempo di conservazione e l'eliminazione delle proprie registrazioni. In particolare, per quanto concerne il presente schema, il tempo di conservazione della documentazione è pari a 10 anni, mentre gli atti di certificazione sono privi di scadenza predefinita, ma scadono qualora l'Operatore sia soggetto a revoca o rinunci alla certificazione secondo le modalità previste dal Protocollo in vigore. (§8.4.1)

Per le registrazioni ed i dati in forma elettronica l'archiviazione delle copie di sicurezza è effettuata su supporto magnetico. Al termine del periodo di archiviazione previsto, le registrazioni cartacee sono eliminate, mentre quelle elettroniche sono progressivamente soprascritte. Per l'SQNBA gli atti di certificazione sono privi di scadenza predefinita, ma scadono qualora l'Operatore sia soggetto a revoca o rinunci alla certificazione secondo le modalità previste dal presente documento. (§7.12.3)

Le registrazioni elettroniche inoltre seguono le indicazioni riportate nel regolamento europeo su privacy e dati (GDPR - Reg. (UE) 2016/679 del 27.4.2016).

6.10 Reclami e ricorsi (§7.13)

6.10.1 Reclami

Il Reclamo consiste in una comunicazione con la quale l'Operatore manifesta a IFCQ insoddisfazione in merito al servizio fornito dall'OdC o segnala un problema relativamente all'attività di controllo svolta dall'OdC oppure comunicazione con cui un cliente manifesta all'Operatore insoddisfazione in merito al prodotto ricevuto dall'Operatore stesso.

IFCQ prende in esame reclami che possono pervenire:

- Telefonicamente;
- per fax o lettera, e-mail;
- su segnalazione diretta del cliente durante un audit.



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 23 di 32

Inoltre, IFCQ rende disponibile il modulo per la compilazione dei reclami all'indirizzo www.ifcq.it.

La segnalazione viene registrata sul "Rapporto di non conformità" da parte di chi la riceve che allega l'eventuale documentazione e le invia prontamente al Responsabile Qualità per la verifica della concretezza dello stesso. (§7.13.1)

Al ricevimento il RQ, o suo incaricato, provvede ad informare il reclamante dell'avvenuto ricevimento entro 5 giorni dalla sua ricezione/registrazione presso il proprio ufficio (accertamento). Sarà poi cura di RQ verificare la fondatezza/non fondatezza del reclamo, decidere e documentare il trattamento ed inviare al reclamante l'informativa relativa al trattamento dello stesso entro 30 giorni dal ricevimento. Se tale informativa viene inviata entro 5 giorni dal ricevimento, non risulta più necessario l'invio della ricevuta dell'avvenuto ricevimento. (§7.13.2)

Il Responsabile Qualità cura poi l'archiviazione e la registrazione dello stesso nell'apposito registro. Periodicamente informa (attraverso la pubblicazione del Riesame del Sistema) il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità e l'Organo Amministrativo di IFCQ circa i reclami pervenuti e le conseguenti azioni intraprese.

L'esame dei reclami pervenuti può evidenziare l'esistenza di un problema reale e/o potenziale, che viene pertanto adeguatamente gestito.

Qualora il reclamo riguardi un prodotto certificato, il suo esame prende in considerazione se del caso, oltre al processo certificativo specifico anche l'efficacia del sistema di produzione realizzato dal Cliente. Il reclamo relativo al prodotto certificato è immediatamente segnalato a cura della Direzione IFCQ allo stesso Cliente.

E' in ogni caso cura della Direzione verificare la corretta attuazione ed efficacia dei provvedimenti intrapresi a seguito dei reclami, assicurando il rispetto della massima riservatezza circa il reclamante ed i contenuti del reclamo stesso e concordando con il reclamante e, se del caso, con il Cliente se ed in che misura il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici. Qualora il Direttore sia direttamente coinvolto nei contenuti del reclamo, la decisione sul reclamo è presa dall'Organo Amministrativo di IFCQ.

Qualora dal trattamento del reclamo si configurino situazioni di opposizione (ricorso) alle decisioni di IFCQ queste verranno trattate come al paragrafo successivo. Per i reclami formulati dall'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA) si procede analogamente.

6.10.2 Ricorsi (Appello)

Il Ricorso consiste in un'istanza con la quale l'Operatore chiede alla Giunta d'Appello l'annullamento, la revoca o la revisione di uno o più provvedimenti adottati nei suoi confronti dall'OdC.

Chiunque intenda presentare Ricorso contro le decisioni assunte da IFCQ, per ritenuta infondatezza e/o per violazione delle procedure e delle prescrizioni del Piano di Controllo può inoltrare istanza scritta ad IFCQ entro 30 (trenta) giorni dalla documentata ricezione o notifica del documento da appellare, in conformità a quanto indicato nell'apposito REG-GA "Regolamento di funzionamento della Giunta di Appello" pubblicato sul sito www.ifcq.it. (§7.13.1)

Tutti i documenti relativi a provvedimenti appellabili recano in appendice gli estremi per la presentazione del ricorso alla Giunta di Appello. L'apertura di una procedura di ricorso sospende l'esecutività del provvedimento Appellato.

Entro 5 (cinque) giorni, il DG o in sua assenza il Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, o il referente giuridico dà comunicazione al ricorrente dell'avvenuto ricevimento del ricorso.



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 24 di 32

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del ricorso, il Responsabile della Qualità ne dà corrispondente comunicazione al Presidente della Giunta d'Appello che, senza dilazione, indica alle parti i nomi dei componenti del collegio.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento del ricorso, il Responsabile della Qualità trasmette ai componenti della Giunta d'Appello indicati dal Presidente, e per conoscenza al ricorrente, il ricorso, unitamente a tutta la documentazione pervenuta, e le controdeduzioni di IFCQ con la relativa documentazione a corredo.

La Giunta di Appello opera sulla base di apposito regolamento ed emette il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data del ricevimento di ogni singolo ricorso presentato. I ricorsi proposti da diversi soggetti riconosciuti, aventi il medesimo oggetto, potranno essere trattati dalla Giunta d'Appello congiuntamente, ferma restando la procedura di trattazione prevista.

Qualora il caso richieda un particolare approfondimento o ricorrano altre esigenze eccezionali che comportino il differimento di termini, il DG, o in sua assenza il Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, presenta istanza di differimento al Ministero. Il differimento sarà praticabile solo una volta ottenuta la corrispondente autorizzazione.

Le decisioni della Giunta sono inappellabili per il ricorrente e devono essere immediatamente eseguite a cura del Direttore Generale di IFCQ, o in sua assenza dal Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, che le comunica tempestivamente all'appellante.

Il ricorrente, in qualsiasi momento prima della decisione, può comunicare a IFCQ e ai componenti del collegio, anche con semplice e-mail, la rinuncia al ricorso e quindi alla decisione della Giunta d'appello sul caso. Il ricorrente, che abbia rinunciato, si accollerà tutte le spese della procedura per l'attività svolta fino al momento della comunicazione, così come liquidate dal collegio giudicante.

Qualora il caso sia definito urgente dal DG, o in sua assenza il Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico, oppure l'urgenza sia motivata documentalmente e oggettivamente dall'interessato, il Responsabile Qualità trasmetterà al Presidente della Giunta, entro 3 (tre) giorni lavorativi, il ricorso e la relativa documentazione prodotta, evidenziando l'"urgenza" e quindi la necessità di adottare misure indifferibili.

Il Presidente della Giunta dà la massima priorità al caso ed incarica a tale scopo uno o più componenti (in ogni caso in numero dispari in totale) per esaminarlo e adottare eventuali misure urgenti e/o correttive del provvedimento impugnato entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del ricorso.

Il costo della Giunta d'Appello è definito dal sistema tariffario che è comunicato al ricorrente unitamente alla conferma dell'avvenuto ricevimento del ricorso. la Tariffa è definita dall'insieme dei seguenti costi costituita da:

- a) compenso professionale;
- b) oneri di vacanza dei componenti della Giunta di Appello;
- c) oneri documentati di istruttoria;
- d) una aliquota del 10% delle somme di cui alle lettere a-b-c) per spese amministrative.

La Tariffa rimane a carico della parte soccombente.

Nessuna tariffa è dovuta nei casi in cui il ricorso sia ritirato prima della convocazione della Giunta di Appello.



Mod POGEN 01/02/0

PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 25 di 32

7 PRINCIPI ED OBBLIGHI DA RISPETTARE DA PARTE DI IFCQ

IFCQ è tenuto ad informare tempestivamente ACCREDIA-DC di tutti i procedimenti giudiziari pendenti che riguardano le attività coperte dall'accreditamento. IFCQ è tenuto altresì ad informare tempestivamente ACCREDIA-DC in merito ai provvedimenti amministrativi e giudiziari relativi al personale interno ed esterno, sempre in relazione alle attività coperte dall'accreditamento. IFCQ non deve trasmettere ad ACCREDIA-DC dati giudiziari, come previsto dalle disposizioni vigenti in tema di privacy.

Si possono verificare dei casi in cui a IFCQ giungano, incidentalmente o casualmente, segnalazioni, da parte di Operatori o da loro fornitori, di presunte ipotesi di disapplicazione dei disciplinari e/o dei Piani di controllo da parte di altri soggetti. In questo caso IFCQ, a titolo precauzionale, provvede comunque ad effettuare d'ufficio controlli necessari per verificarne la fondatezza e a informare il Comitato di Certificazione. Nel caso in cui i riscontri diano esito positivo, si procede ad erogare la relativa NC, viceversa in caso di esito negativo, rimanendo immutate le presunzioni di disapplicazione dei disciplinari e/o dei Piani di controllo, previa consultazione del Comitato di Certificazione, le funzioni preposte di IFCQ provvedono comunque ad informare l'ufficio ICQRF competente per territorio di quanto segnalato ed accertato.

IFCQ deve attivare un riesame formale e documentato qualora venga a conoscenza mediante atti ufficiali o organi di stampa di vicende imputabili alle organizzazioni certificate che rivelino violazioni di norme di legge, confermate o ipotizzate, pertinenti allo scopo di certificazione. IFCQ deve comunque informare ACCREDIA-DC. Inoltre, deve registrare adeguata motivazione delle eventuali azioni che intende intraprendere. ACCREDIA-DC potrà richiedere ulteriori informazioni e dettagli, astenendosi in ogni caso dal richiedere dati giudiziari, come previsto dalle disposizioni vigenti in tema di privacy.

8 CONDIZIONI ECONOMICHE

Le tariffe che regolano le prestazioni di IFCQ sono definite tenendo conto dei costi gestionali ed amministrativi relativi alle attività previste per lo sviluppo del processo di controllo e di certificazione e sono indicate in un documento denominato "Sistema tariffario" predisposto a completamento del Piano di Controllo e schema di certificazione e che reca ogni necessario dettaglio applicativo sul piano economico – tariffario.

Sulla base dei principi dettati dal proprio sistema di tariffazione delle prestazioni che, tra l'altro, tiene conto dei precedenti in tutte le situazioni simili e comparabili, oltretutto di ogni possibile sinergia applicabile, IFCQ può formulare all'organizzazione richiedente ovvero ai singoli richiedenti la certificazione, prima che questi confermino la relativa domanda, la propria offerta per lo sviluppo dell'attività.

Le prestazioni di IFCQ sono fatturate sulla base dello specifico "Sistema tariffario" e/o sulla base dell'offerta accettata dagli interessati, elaborata comunque secondo lo specifico "Sistema tariffario".

I compensi relativi all'attività di IFCQ sono dovuti anche in caso di mancata emissione del certificato o di altra misura di interdizione a seguito dell'assenza dei requisiti di conformità – verificata ed oggettivamente documentata. I compensi annui previsti per il mantenimento della certificazione sono dovuti ad IFCQ anche in caso di sospensione temporanea della certificazione. In assenza di espressa comunicazione di recesso, l'operatore continua ad essere inserito nel sistema di controllo ed è obbligato al pagamento delle quote previste dal relativo tariffario.

Qualora l'operatore non rispetti gli obblighi di pagamento previsti dal Sistema Tariffario, IFCQ provvede alle operazioni di recupero del credito entro 6 mesi dalla scadenza della fattura. Scaduti i 6



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 26 di 32

mesi, IFCQ invia, entro 30 giorni, un ultimo sollecito a mezzo pec indicante 15 giorni lavorativi come termine di pagamento. Scaduti i 15 giorni, se l'operatore risulta ancora moroso, IFCQ provvede ad emettere il provvedimento di sospensione tempestivamente e comunque non oltre la prima seduta del Co.Ce disponibile.

IFCQ, pertanto applicherà il provvedimento della sospensione della certificazione, con conseguenti obblighi e divieti di cui al presente documento e ai Piani di Controllo applicabili. Il provvedimento, che avrà una durata massima di 1 mese a partire dalla data di ricezione dello stesso, è da considerarsi reversibile qualora l'Operatore regolarizzi la propria posizione fornendo a IFCQ le relative evidenze. Superato questo termine temporale senza che l'inadempienza venga sanata, IFCQ procederà all'applicazione del successivo provvedimento di esclusione dell'Operatore dal Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (c.d. SQNBA)

In caso di espulsione per mancato pagamento, IFCQ si riserva il diritto di procedere per le vie legali, con aggravio di interessi, determinati ai sensi del d. lgs. 231/2002, e dei costi di assistenza per il recupero del credito.

I singoli soggetti interessati possono autonomamente e liberamente attribuire ad altri (associazioni, consorzi, enti, ecc.) delega per la ricezione e la regolazione dei propri addebiti tariffari, previa espressa dichiarazione e connessa accettazione informata da parte del delegato. In queste circostanze, eventuali misure adottate nei casi di morosità rispetto ad addebiti operati in esecuzione di un singolo Piano di Controllo, sono comunque assunte a carico del soggetto interessato delegante.

9 PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI RICHIEDENTI LA CERTIFICAZIONE

I Soggetti richiedenti la certificazione o che sono a tal fine stati comunque riconosciuti da IFCQ si impegnano a:

a) avere un sistema per la gestione del prodotto e/o dell'allevamento, documentato e conforme al Disciplinare ovvero alla norma ovvero al regolamento tecnico di riferimento;

b) conformare e mantenere conformi i propri prodotti e/o allevamenti a tutti i requisiti di natura cogente applicabili in funzione della disciplina osservata; il Soggetto richiedente la certificazione rimane pertanto l'unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore applicabili alle sue attività e/o ai prodotti, con esclusione di qualsiasi corrispondente responsabilità od obbligo di garanzia da parte di IFCQ;

c) rispettare le norme, i Regolamenti e le misure disposti dall' Autorità pubblica avente specifiche competenze e da IFCQ nell'ambito della propria attività;

d) assicurare la disponibilità per:

- implementare i documenti relativi alle caratteristiche del prodotto ed ai requisiti oggetto di certificazione;
- un'adeguata assistenza da parte del proprio personale per facilitare l'attività del personale ispettivo di IFCQ o da quello incaricato degli Audit, per conto dell'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA);

e) informare IFCQ di tutte le modifiche che intende apportare ai prodotti, ai processi o alle modalità di allevamento e che possono influire sulla conformità rispetto ai requisiti richiesti per la certificazione, inviando, entro 30 giorni dalla modifica, copia aggiornata della eventuale documentazione relativa alle



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 27 di 32

circostanze di riferimento al fine di permetterne la valutazione per la conferma dei requisiti di certificazione;

f) comunicare tempestivamente ad IFCQ tutte le situazioni difformi rilevate dalle competenti Autorità pubbliche di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative ai processi ed ai prodotti connessi alla certificazione;

g) comunicare immediatamente ad IFCQ eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge ovvero le circostanze concernenti eventuali gravami giuridicamente costituiti;

h) mantenere informato IFCQ sugli sviluppi dei suddetti procedimenti. In relazione a quanto sopra, IFCQ potrà eseguire opportuni e tempestivi Audit supplementari ed eventualmente adottare provvedimenti cautelativi o limitativi ovvero temporaneamente sospensivi dell'attività certificativa in base alla eventuale non conformità accertata a carico del Soggetto ovvero fintanto che non sia possibile un apposito definitivo accertamento di conformità a carico del medesimo;

i) garantire l'accesso presso l'unità produttiva oggetto di valutazione al personale incaricato da IFCQ ed eventualmente agli Ispettori dell'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA), qualora operanti in accompagnamento ai primi, in condizioni di sicurezza, effettuare le lavorazioni (o eventualmente simularle) dei prodotti per permettere una efficace valutazione di IFCQ da parte dell'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA) e permettere l'intervista del proprio personale coinvolto nelle attività oggetto di Audit, sia presso la/e propria/e sede/i che presso i propri clienti/fornitori a cui queste vengono subappaltate. ACCREDIA a questo scopo potrebbe adottare anche altre tecniche di valutazione (per es. visite senza preavviso, attività di mystery audit, Market Surveillance Visit, ecc.);

j) comunicare i rischi specifici presenti all'interno degli ambienti produttivi a cui può essere esposto l'Auditor in sede di Audit ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e fornire i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;

k) fornire la collaborazione necessaria allo svolgimento degli Audit e risolvere nei tempi stabiliti le eventuali carenze, irregolarità e non conformità riscontrate;

l) garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Auditor incaricati; IFCQ è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso in cui i dati comunicati non corrispondano alla reale situazione aziendale;

m) non compiere azioni lesive, per qualsiasi aspetto e con specifico riferimento all'oggetto della certificazione, dell'immagine e degli interessi dei propri clienti o di IFCQ;

n) fornire piena collaborazione in qualsiasi occasione di esame formale su infrazioni del presente Protocollo e/o di altre procedure applicabili ovvero per verificare specifici casi di reclami, avviati da IFCQ o dall'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA);

o) soddisfare tutti gli impegni e gli adempimenti assunti con IFCQ in maniera formale, previa accettazione esplicita del presente Protocollo e dello specifico Piano di Controllo;

p) corrispondere il pagamento delle tariffe e dei costi connessi all'attività di certificazione e di sorveglianza sul/i prodotto/i, processi e modalità di allevamento, come definito dal tariffario vigente e notificato da IFCQ previa espressa accettazione diretta ovvero accettato attraverso l'adesione formale di un soggetto appositamente delegato (consorzio di tutela od altra associazione con adeguata



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 28 di 32

procura); il pagamento del corrispettivo relativo all'attività di controllo è sempre dovuto nella sua interezza in applicazione dei parametri tariffari vigenti, anche qualora intervengano eventuali periodi di sospensione totale o parziale della certificazione dei lotti per effetto della sospensione della corrispondente attività;

q) corrispondere i costi relativi ad eventuali Audit supplementari, qualora richiesto da IFCQ sulla base delle proprie procedure e secondo il tariffario vigente e i costi relativi ad altri casi specifici considerati successivamente nel presente Protocollo;

r) mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità dei prodotti certificati rispetto ai requisiti del Disciplinare o del documento tecnico di riferimento e rendere disponibile su richiesta dell'Organismo di certificazione stesso, tali registrazioni; adottare le opportune azioni correttive a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti o servizi che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione, infine documentare le azioni adottate;

s) non effettuare attività promozionali (pubblicità, pubblicazione di materiale informativo od altro) che possano indurre il cliente ad una non corretta interpretazione del significato della certificazione rilasciata da IFCQ ovvero a non effettuare non consentite citazioni della medesima attività, in modo da portare discredito all'Organismo di certificazione;

t) fornire copie di documenti di certificazione a terzi, riprodotti nella loro interezza o come specificato nello specifico schema di certificazione;

u) conformarsi a qualsiasi requisito che può essere prescritto dallo schema di certificazione relativo all'utilizzo di marchi di conformità e alle informazioni relative al prodotto;

v) interrompere l'utilizzo di tutto il materiale pubblicitario che contiene riferimenti alla certificazione sotto sospensione, revoca o scadenza della certificazione.

**10 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
27.4.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI.**

In conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati raccolti nel corso del rapporto instauratosi saranno trattati secondo la normativa indicata.

I dati forniti dai soggetti riconosciuti, dai richiedenti il riconoscimento in un sistema tutelato DOP/IGP/STG, o dai soggetti richiedenti la certificazione volontaria verranno trattati per dare adempimento ad obblighi legali, fiscali, di certificazione del prodotto e di comunicazione alle competenti autorità ministeriali o ad altre dalle stesse delegate alla loro acquisizione.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee, informatiche e telematiche.

Il conferimento dei dati è necessario per l'instaurazione e la prosecuzione dell'attività di certificazione, del rapporto contrattuale e fiscale (es. fatturazione ed adempimenti connessi, ecc.), per l'adempimento degli obblighi di informativa alle competenti autorità (art. 6 del Reg. (UE) n. 2016/679).



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 29 di 32

I dati potranno essere comunicati, in tutto o in parte, ove necessario, e comunque per le finalità del trattamento in oggetto, a:

- a) Enti Pubblici in obbligo di legge;
- b) Organismi di Controllo ed Enti di Tutela (ConSORZI) in obbligo di legge;
- c) Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA) come per legge;
- d) eventuali altre persone giuridiche, nei limiti del necessario, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'instaurato rapporto attinente alla certificazione regolamentata (DOP/IGP/STG) o volontaria.

Il titolare del trattamento è IFCQ Certificazioni s.r.l. a socio unico, con sede legale a San Daniele del Friuli (Ud), via Rodeano n. 71.

I Responsabili del Trattamento sono il gestore del sistema informatico, su cui sono caricati i dati, ed il Responsabile dell'Amministrazione.

In ogni momento l'Interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679, vertenti l'accesso dell'interessato ai propri dati, la loro rettifica e cancellazione, la portabilità e l'opposizione.

L'interessato, sottoscrivendo il presente Protocollo, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, attestandone la conoscenza, ed esprime consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati per le finalità precisate.

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati non permette l'istruzione della pratica di certificazione.



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 30 di 32

11 ALLEGATI

Tabella dei tempi:

<i>fase processo</i>	<i>tempi (gg)</i>	<i>evento avvio conteggio tempi</i>	<i>incaricato attività</i>	<i>attività</i>	<i>destinatario</i>
Domanda e riesame della domanda	2	arrivo domanda di accreditamento da OP	Segreteria	inoltro informazioni domanda	RSCH/delegato
Domanda e riesame della domanda	13	ricevimento inoltro domanda da Segreteria	RSCH/delegato	esito controllo domanda e richiesta eventuali integrazioni a OP	OP/DG
Domanda e riesame della domanda	5	ricezione esito controllo domanda	DG	invio offerta a OP (se pertinente)	OP
Visita	30	ricezione offerta firmata da OP (se pertinente)	RSCH/delegato	valutazione iniziale (comunicazione date visita ispettiva, invio elenco ispettori, audit, ecc...)	OP
Visita	30	esito controllo domanda e ricezione eventuali integrazioni da OP	RSCH/delegato	valutazione iniziale (comunicazione date visita ispettiva, invio elenco ispettori, audit, ecc...)	OP
Visita	3	invio elenco ispettori a OP	OP	diniego nominativi ispettori	IFCQ
Riesame	15	completamento audit	RSCH/ISP delegato	completamento del riesame	COCE
Decisione relativa alla certificazione	15	completamento riesame	COCE	decisione	OP/ClassyFarm
Decisione relativa alla certificazione	10	decisione	COCE	notifica NC gravi	OP/ClassyFarm
Decisione relativa alla certificazione	14	decisione	COCE	notifica NC lievi	OP/ClassyFarm
Decisione relativa alla certificazione	14	decisione sospensione	COCE	comunicazione sospensione, attività di ripristino, tempi di sospensione	OP/ClassyFarm
Decisione relativa alla certificazione	14	decisione revoca	COCE	comunicazione revoca	OP/ClassyFarm
Visita MCR	30	decisione di necessità MCR da parte del COCE (es. NC gravi)	RSCH/delegato	organizzazione, effettuazione e completamento MCR	OP
Visita ripristino post sospensione certificazione	7	ricezione comunicazione adeguamento da OP	RSCH/delegato	Valutazione in situ per ripristino post sospensione certificazione	OP
Valutazione documentale post sospensione certificazione	10	ricezione comunicazione adeguamento da OP	RSCH/delegato	Valutazione documentale per ripristino post sospensione certificazione	OP



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' NAZIONALE PER IL
BENESSERE ANIMALE (SQNBA)**

PRT-CER/SQNBA

Rev. 00
30 Luglio 2025

Pagina 31 di 32

Reclami	5	ricevimento reclamo da OP	RQ/delegato	avviso avvenuto ricevimento del reclamo	OP
Reclami	30	ricevimento reclamo da OP	RQ/delegato	invio informativa su gestione e trattamento del reclamo	OP
Appelli	30	ricevimento documentazione da IFCQ	OP	invio del ricorso	IFCQ
Appelli	5	ricevimento ricorso da OP	DG/delegato	avviso avvenuto ricevimento della richiesta di ricorso	OP
Appelli	7	ricevimento ricorso da OP	RQ/delegato	comunicazione richiesta di ricorso da OP	Presidente Giunta Appello
Appelli	15 (3 se urgente)	ricevimento ricorso da OP	RQ/delegato	invio documentazione sul ricorso di OP e controdeduzioni IFCQ	Presidente Giunta Appello
Appelli	30 (10 se urgente)	ricevimento documentazione sul ricorso di OP e controdeduzioni IFCQ	Presidente Giunta Appello	decisione della Giunta di Appello	IFCQ/OP



Processo di certificazione semplificato:

